



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 138 del 09/02/2022

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_025 FARMACI ARIA -
DITTE: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. SPA,
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL, BAYER SPA, INNOVA PHARMA SPA E NORGINE
ITALIA SRL**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

Determina n. 138 del 09/02/2022

Fascicolo 675/2021 CI: 1.06.03

Proposta n. 290/2022



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario da ultimo adottate con DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA Spa (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore, fermo restando che dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a

Determina n. 138 del 09/02/2022

Fascicolo 675/2021 CI: 1.06.03

Proposta n. 290/2022

soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.a. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) a cui è subentrata dal 1° luglio 2019, in tutti i rapporti attivi e passivi, la nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici:

- Convenzione ARIA_2021_025 Farmaci ARIA - Lotti 1405,1870 e 762 - con scadenza il 30/06/2022, aggiudicata a favore della ditta Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. spa di Roma;
- Convenzione ARIA_2021_025 Farmaci ARIA - Lotti 1337, 1609, 645 e 885 - con scadenza il 30/06/2022, aggiudicata a favore della ditta Aurobindo Pharma Italia srl di Saronno (VA);
- Convenzione ARIA_2021_025 Farmaci ARIA - Lotti 1591, 1797, 485 e 487 - con scadenza il 30/06/2022, aggiudicata a favore della ditta Bayer spa di Milano;
- Convenzione ARIA_2021_025 Farmaci ARIA - Lotti 1208 e 363 - con scadenza il 30/06/2022, aggiudicata a favore della ditta Innova Pharma spa di Milano;
- Convenzione ARIA_2021_025 Farmaci ARIA - Lotti 1131, 1446 e 15 - con scadenza il 30/06/2022, aggiudicata a favore della ditta Norgine Italia srl di Milano;

Determina n. 138 del 09/02/2022

Fascicolo 675/2021 CI: 1.06.03
Proposta n. 290/2022

DATO ATTO che con note conservate in atti, il Responsabile della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione "ARIA_2021_025 Farmaci ARIA" provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale dei prodotti sopra indicati necessari alle strutture ospedaliere, quantificati nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e delle note del Responsabile del Servizio di Farmacia di aderire alla convenzione sopra citata per i lotti suindicati ed inclusi nello stesso Allegato;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire i fabbisogni necessari per la fornitura dei prodotti sopra citati, resisi soltanto di recente necessari a seguito dell'esaurimento e/o scadenza di contratti preesistenti, si è anticipatamente provveduto ad emettere gli ordinativi di fornitura per i quantitativi stimati e per gli importi presunti di spesa sotto menzionati, dei quali è già stata data altresì esecuzione con richieste di consegna, tenuto conto delle verifiche e dei controlli sul fornitore preliminari alla stipula del contratto, effettuati come di norma da parte della stazione appaltante ARCA spa;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020 il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, è stato delegato a sottoscrivere il predetto Ordinativo di Fornitura anticipatamente all'adozione del presente atto autorizzativo, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, si è reso necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione dei contratti, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità dei contratti decorrente dalle date di seguito indicate una spesa complessiva presunta pari ad € 7.982,00 (Iva 10% esclusa) in rapporto al fabbisogno presunto quantificato nelle note sopra citate del Responsabile della struttura di farmacia Ospedaliera e Territoriale, come di seguito specificato:

Operatore	Periodo	Importo di	Conto	Lotto
-----------	---------	------------	-------	-------

Determina n. 138 del 09/02/2022

Fascicolo 675/2021 Cl: 1.06.03
Proposta n. 290/2022



Economico	contrattuale	spesa presunta (Iva esclusa)	economico	
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. spa	17/01/2022-30/06/2022	411,00	80103500	1405,1870 e 762
Aurobindo Pharma Italia srl	10/01/2022-30/06/2022	1.588,00	80103500	1337, 1609, 645 e 885
Bayer spa	04/01/2022-30/06/2022	1.672,00	80103500 e 80104000	1591, 1797, 485 e 487
Innova Pharma spa	12/01/2022-30/06/2022	738,00	80103500	1208 e 363
Norgine Italia srl	04/01/2022-30/06/2022	3.573,00	80103500 e 80104000	1131, 1446 e 15

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione, a parità di consumi annui:

- per i lotti 1870, 762, 1591, 487, 1208, 363, 1446 e 15 non comporta una maggiore spesa in quanto le condizioni di adesione sono invariate rispetto a quelle attualmente in essere;
- per il lotto 1405 comporta una maggiore spesa annua pari ad € 23,01 in quanto le condizioni di adesione sono peggiorative rispetto a quelle attualmente in essere;
- per il lotto 1337 comporta una maggiore spesa annua pari ad € 225,88 in quanto le condizioni di adesione sono peggiorative rispetto a quelle attualmente in essere del prodotto sostituito;
- per il lotto 1609 comporta una maggiore spesa annua pari ad € 52,78 in quanto le condizioni di adesione sono peggiorative rispetto a quelle attualmente in essere del prodotto sostituito;
- per il lotto 645 comporta una minore spesa annua pari ad € 255,00 in quanto le condizioni di adesione sono migliorative rispetto a quelle attualmente in essere del prodotto sostituito;
- per il lotto 885 comporta una minore spesa annua pari ad € 13,61 in quanto le condizioni di adesione sono migliorative rispetto a quelle attualmente in essere del prodotto sostituito;
- per il lotto 1797 comporta una maggiore spesa annua pari ad € 45,40 in quanto le condizioni di adesione sono peggiorative rispetto a quelle attualmente in essere;
- per il lotto 485 comporta una minore spesa annua pari ad € 11,33 in quanto le condizioni di adesione sono migliorative rispetto a quelle attualmente in essere del prodotto sostituito;

Determina n. 138 del 09/02/2022

Fascicolo 675/2021 CI: 1.06.03

Proposta n. 290/2022

- per il lotto 1131 comporta una minore spesa annua pari ad € 16,00 in quanto le condizioni di adesione sono migliorative rispetto a quelle attualmente in essere;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione biennale acquisti 2021-2022 adottata con decreto n. 653 del 21/05/2021, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Maria Eugenia Borghesi, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici, stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia relativamente ai lotti di gara indicati in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicati alle Ditte ivi indicate, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARIA_2021_025 Farmaci ARIA - Lotti 1405,1870 e 762 - con scadenza il 30/06/2022, aggiudicata a favore della ditta Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. spa di Roma;

Determina n. 138 del 09/02/2022

Fascicolo 675/2021 CI: 1.06.03
Proposta n. 290/2022

- Convenzione ARIA_2021_025 Farmaci ARIA - Lotti 1337, 1609, 645 e 885 - con scadenza il 30/06/2022, aggiudicata a favore della ditta Aurobindo Pharma Italia srl di Saronno (VA);
- Convenzione ARIA_2021_025 Farmaci ARIA - Lotti 1591, 1797, 485 e 487 - con scadenza il 30/06/2022, aggiudicata a favore della ditta Bayer spa di Milano;
- Convenzione ARIA_2021_025 Farmaci ARIA - Lotti 1208 e 363 - con scadenza il 30/06/2022, aggiudicata a favore della ditta Innova Pharma spa di Milano;
- Convenzione ARIA_2021_025 Farmaci ARIA - Lotti 1131, 1446 e 15 - con scadenza il 30/06/2022, aggiudicata a favore della ditta Norgine Italia srl di Milano;

2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto allegato di cui sopra, per il periodo di validità dei contratti decorrente dalle date di seguito indicate per ciascun lotto, una spesa complessiva presunta pari ad € 8.780,20 (Iva 10% inclusa) che viene conteggiata sui conti economici nn. 80103500 e 80104000 del Bilancio 2022 come segue:

Operatore Economico	Periodo contrattuale	Importo di spesa presunta (Iva inclusa)	Conto economico	Lotto
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. spa	17/01/2022-30/06/2022	452,10	80103500	1405,1870 e 762
Aurobindo Pharma Italia srl	10/01/2022-30/06/2022	1.746,80	80103500	1337, 1609, 645 e 885
Bayer spa	04/01/2022-30/06/2022	1.839,20	80103500 e 80104000	1591, 1797, 485 e 487
Innova Pharma spa	12/01/2022-30/06/2022	811,80	80103500	1208 e 363
Norgine Italia srl	04/01/2022-30/06/2022	3.930,30	80103500 e 80104000	1131, 1446 e 15

Operatore Economico	Esercizio economico 2022	Lotto
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F.	452,10	1405,1870 e 762

Determina n. 138 del 09/02/2022

Fascicolo 675/2021 Cl: 1.06.03
Proposta n. 290/2022



spa		
Aurobindo Pharma Italia srl	1.746,80	1337, 1609, 645 e 885
Bayer spa	1.103,30 sul conto 80103500 e 735,90 sul conto 80104000	1591, 1797, 485 e 487
Innova Pharma spa	811,80	1208 e 363
Norgine Italia srl	2.032,25 sul conto 80103500 e 1.898,05 sul conto 80104000	1131, 1446 e 15

3. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Maria Eugenia Borghesi, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 138 del 09/02/2022

Fascicolo 675/2021 CI: 1.06.03

Proposta n. 290/2022

